REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRENTO

Sent. 60/08
R.G. 119/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

Oggetto:
art. 28 fase di opposizione

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di **pubblico impiego** promossa con ricorso in opposizione depositato in data 16.3.2007

d a

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

in persona del suo presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Giuliana Fozzer ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Lucia Bobbio nella sede dell'Avvocatura della Provincia di Trento, in Trento, piazza Dante, 15, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

c o n t r o

U.I.L. SCUOLA DEL TRENTINO

rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Scenico ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Trento, via Perini, 66,

CONVENUTO OPPOSTO

e

c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a

di

ISTITUTO COMPRENSIVO

CONTUMACE

*** ***** ***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data 16.3.2007, la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO proponeva nei confronti della U.I.L. SCUOLA del TRENTINO le seguenti domande:

"***In parziale riforma del decreto opposto venga modificata in parte qua l'ordinanza qui opposta nel senso di precisare al punto 5 che l'informativa di cui all'art. 7 co.4 lett. c) cui è tenuto il Dirigente Scolastico non è soggetta alla procedura di concertazione ex art. 9 CCPL***".

La PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO proponeva opposizione avverso il decreto, pronunciato in data 22.2.2007, con cui il tribunale di Trento aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dal dirigente scolastico dell'ISTITUTO

e consistita nell'aver omesso di fornire all'organizzazione sindacale ricorrente l'informazione preventiva, in ordine alla proposta di formazione delle classi ed alla determinazione degli organici della scuola, prescritta dall'art. 7 co.4 lett. c) CCPL 2002-2205 del Comparto Scuola, personale docente (il quale prevede che "*a livello di istituzione scolastica in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 dell'accordo collettivo provinciale quadro in materia di prerogative sindacali di data 5.5.2003 viene fornita un'informazione preventiva, consegnando*

l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie: ... c) proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola").

L'opponente si limitava a contestare "*l'interpretazione data dal giudice all'art. 9 CCPL*" (punto 5 della decisione opposta):

in particolare deduceva che "*il giudice richiama il citato art. 9 come se esso riguardasse la richiesta di concertazione a livello di Sovrintendenza, con riferimento all'informazione preventiva fornita a livello di Istituzione scolastica in merito alla proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della Scuola ai sensi dell'art. 7 co.4 lett. c) del CCPL*";

di contro sosteneva che "*l'art. 9 del CCPL va letto con esclusivo riferimento all'art. 7 co.1 lett. a) CCPL*", secondo cui "*l'Amministrazione provinciale fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali rappresentative...e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle seguenti materie: a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici...*";

in favore di tale interpretazione militavano sia argomenti di ordine letterale (stante il riferimento, comune all'art. 7 co. 1 lett. a) ed all'art. 9 co.1 lett. a), alla materia dei "*criteri per la definizione e la distribuzione degli organici*"), sia il fatto che spettava al Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione Professionale, ora Servizio Gestione Risorse Umane Formazione e Scuola – S.G.R.U.F.S., proporre alla Giunta provinciale l'adozione dei criteri per la definizione e la distribuzione degli organici e provvedere

all'informazione preventiva delle organizzazioni sindacali rappresentative in merito all'adozione dei criteri stessi (sulla base di tale determinazione le Istituzioni scolastiche provvedevano, a loro volta, all'elaborazione di una proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola, con relativo obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali rappresentative);

secondo l'opponente "*nel caso di specie la mancata informazione preventiva e, quindi la condotta antisindacale, è stata posta in essere a livello di istituzione scolastica con riferimento esclusivo all'ambito di competenza di quest'ultima. Pertanto la condotta antisindacale, così come accertata dalla sentenza in oggetto, non può costituire il presupposto dell'avvio di attività di concertazione presso il Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione Professionale in quanto la materia oggetto di concertazione esula dalla competenza propria di tale Servizio*";

di contro, l'attività di concertazione in punto proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della Scuola, ai sensi dell'art. 7 co.4 lett.c) CCPL Comparto Scuola, personale docente, era propria dei singoli istituti;

diversamente opinando, si sarebbe prodotto "*l'inevitabile effetto di trasferire funzioni e competenze da un soggetto ad un altro*", ovvero si sarebbe prodotto "*il paradosso che, a fronte di una informativa data da un soggetto, l'Istituzione Scolastica, si pone in capo ad un altro, il Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione professionale, la competenza a concertare in merito quanto rientra nelle competenze del primo*";

a detta della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO la questione appariva assolutamente rilevante in quanto l'organizzazione sindacale ricorrente, in un comunicato rivolto ai propri iscritti aveva preannunciato l'intenzione, proprio a seguito della decisione qui opposta, di "*richiedere l'incontro di concertazione presso la SGRUFS al fine di ottenere un'equa attribuzione di organico*".

- - -

Costituendosi in giudizio, l'organizzazione sindacale U.I.L. SCUOLA del TRENTINO rassegnava le seguenti conclusioni:

"***In via principale preliminare:***

previo accertamento della legittimazione ad agire in giudizio del solo ISTITUTO i, venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, con conseguente rigetto del ricorso in opposizione;

in via principale subordinata:

venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in causa dell' ISTITUTO

in via subordinata:

venga respinto il ricorso in opposizione promosso dalla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO in quanto inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa"

In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, spettando la stessa all'ISTITUTO quale ente dotato di propria personalità giuridica in forza dell'art. 14 L.P. 7.8.2006, n. 5

ed ancor prima dell'art. L.P. 9.11.1990, n. 20, come modificato dalle L.P. 10/1998, 3/2001 e 5/2005;

in subordine chiedeva la chiamata in causa dell'ISTITUTO ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso in opposizione in quanto fondato su di una circostanza del tutto estranea la materia del contendere e costituita dal comunicato sindacale, con cui l'organizzazione ricorrente aveva manifestato, alla luce del decreto qui opposto, l'intenzione di "*richiedere l'incontro di concertazione presso la SGRUFS al fine di ottenere un'equa attribuzione di organico*".

Riteneva il ricorso anche infondato nel merito, richiamando il disposto ex art. 9 co.1 CCPL cit., secondo cui "*i soggetti sindacali di cui all'art. 6, ricevuta l' informazione ai sensi dell'art. 7, possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione a livello di Sovrintendenza scolastica provinciale sulle seguenti materie:*

a) *criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;*
b) *modalità organizzative per l'assunzione del personale*";

- - -

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 29.5.2007 veniva disposta la chiamata in causa dell'ISTITUTO quale contraddittore necessario.

L'ISTITUTO chiamato in causa non si costituiva in giudizio.

Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione;

depositate da entrambe le parti note finali autorizzate, all'udienza odierna la causa era decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in opposizione è inammissibile per difetto, in capo alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, (**1**) sia della legittimazione ad impugnare (**2**) sia dell'interesse ad agire.

1)

a)

Appare indubbio che alla data della notificazione del ricorso l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE convenuto era dotato di una propria personalità giuridica alla luce del chiaro disposto ex art. 14 L.P. 7.8.2006, n. 5, secondo cui "*Le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto da questa legge e dai regolamenti attuativi*";

si tratta di una norma che costituisce il punto di arrivo di una chiara volontà da tempo espressa dal legislatore provinciale (in armonia con le scelte adottate dal legislatore statale – cfr. art. 21 L. 15.3.1997, n. 59 e succ. mod.) in favore di un progressivo riconoscimento alle "istituzioni scolastiche" di una propria soggettività giuridica;

infatti in origine l'art. 1 L.P. 9.11.1990, n. 29 attribuiva alle "*unità scolastiche*" solamente "*autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa, nei limiti della presente legge*";

novelle successive (art. 83 L.P. 11.9.1988, n. 10; art. 45 L.P. 22.3.2001, n. 3; art. 5 L.P. 15.3.2005, n. 5) hanno portato ad un testo completamente nuovo: "*L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo...è progressivamente estesa ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria la personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte, secondo modalità e criteri stabiliti con apposito regolamento di attuazione del presente articolo. La Provincia provvede altresì ad attribuire alle istituzioni scolastiche la piena autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e didattica nonché di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo secondo quanto stabilito dal presente articolo*";

appaiono assai significativi il mutamento del *nomen iuris*, da "*unità scolastiche*" (le quali evocano il concetto di parti di un tutto) ad "*istituzioni scolastiche*" (le quali evidenziano il possesso di una propria soggettività) nonché la chiara consapevolezza, manifestata dal legislatore provinciale, della netta distinzione tra "*personalità giuridica*" e "*autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e didattica nonché di ricerca e sperimentazione*";

quindi gli assunti, svolti in casi analoghi dalla difesa della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, – secondo cui le attuali istituzioni scolastiche sarebbero titolari di un'autonomia con "*una prevalente finalità didattica ed una forte connotazione amministrativa e finanziaria*", tanto da costituire delle mere articolazioni dei servizi di istruzione facenti parte dell'organizzazione dell'ente PROVINCIA

AUTONOMA di TRENTO – appaiono ancorati ad una disciplina legislativa ormai da tempo superata.

Tali considerazioni consentono, altresì, di evidenziare l'inconferenza al caso in esame del precedente giurisprudenziale ricordato nel decreto opposto (Corte d'Appello Trento, 28.8.2003 in controversia P.A.T.-Butterini), il quale concerne il rapporto tra PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO e Sovrintendenza Scolastica (e non già le "istituzioni scolastiche"), la cui natura di "servizio" della PROVINCIA *melius* di "agenzia" appare indiscussa alla luce del disposto ex art. 1 L.P. 28.8.1989, n. 6 e succ.mod..

La pacifica attribuzione alle "istituzioni scolastiche" di personalità giuridica comporta necessariamente, alla luce del disposto ex art. 24 Cost. (precetto che rende del tutto superflua, contrariamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla difesa della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, una specifica previsione normativa volta ad attribuire il diritto di azione a colui che è titolare del diritto sostanziale), la loro legittimazione a stare in giudizio a tutela dei propri diritti;

parimenti, anche se in termini rovesciati, il codice di rito stabilisce che "*fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui*" (art. 81 co.2 c.p.c.);

quindi la pretesa della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO di sostituire la propria legittimazione a quella dell'ISTITUTO COMPRENSIVO convenuto esigerebbe un'apposita norma che non si rinviene nella legislazione scolastica provinciale.

Fino in tempi recenti il legislatore provinciale non aveva neppure ritenuto di introdurre, al fine di sollevare le istituzioni scolastiche dall'onere della difesa tecnica, una disposizione analoga a quella dettata dal legislatore statale in favore delle agenzie fiscali, le quali, pur essendo titolari di "*personalità giuridica di diritto pubblico*" (art. 61 D.lgs. 30.7.1999, n. 300), "*possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato*" (art. 72 D.lgs. 300/1999).

Sennonché nelle note finali autorizzate la difesa della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha ricordato che:

l'art. 23 co.2 L.P. 23/2007 ha disposto: "*L'Avvocatura della Provincia cura l'attività concernente le cause ed i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso per la Provincia e per gli enti strumentali previsti dall'art. 33, comma 2, lett. a) individuati dalla Giunta provinciale*";

inoltre con deliberazione n. 522 del 29.2.2008 la giunta provinciale ha "*individuato e confermato le istituzioni scolastiche e formative come enti strumentali ai quali si applica il comma 5 dell'art. 29 della L.P. 3/2006*".

Lo *ius superveniens* conferma in pieno l'attribuzione della personalità giuridica alle "*istituzioni scolastiche e formative provinciali*", che vengono qualificate come enti strumentali della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, smentendo così gli assunti svolti dalla difesa di quest'ultima e più sopra ricordati.

b)

Alla luce di queste premesse deve essere dichiarata la contumacia dell'ISTITUTO convenuto in quanto la sua mancata costituzione (anche dopo la sua chiamata in giudizio ai fini dell'integrazione del contraddittorio) non può essere sopperita dalla costituzione in giudizio della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, la quale, come si è visto, non è legittimata a stare in giudizio in sostituzione del suddetto ISTITUTO.

E' appena il caso di rilevare che la contumacia dell' ISTITUTO non è venuta meno per il solo fatto dell'entrata in vigore dell'art. 23 co.2 L.P. 23/2007, il quale non ha attribuito alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO il potere di sostituire la propria legittimazione processuale a quella delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, bensì, come si è già visto, ha conferito all'Avvocatura della Provincia lo *ius postulandi* in favore delle istituzione medesime;

quindi, se si fosse voluto dare applicazione alla norma medesima, l' ISTITUTO avrebbe dovuto costituirsi in giudizio avvalendosi della difesa tecnica dell'Avvocatura provinciale, il che non si è verificato neppure nella presente fase di opposizione.

La memoria di costituzione della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO può valere, in forza del principio di economia processuale e della conseguente possibilità di conversione degli atti processuali (*ex multis* Cass. S.U. 5.7.2004, n. 12265; Cass. 17.3.2004, n. 5459;), quale atto di intervento adesivo, ma soltanto dipendente e non già autonomo:

appare pacifico che la *causa petendi* del ricorso ex art. 28 proposta da UIL SCUOLA del TRENTINI è costituita dal diritto all'informazione (attribuito all'organizzazione sindacale ricorrente dall'art. 7 co.4 lett. c) CCPL 2002-2005 Comparto Scuola, personale docente) assertamente leso dalla condotta omissiva tenuta dal dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO convenuto;

a fronte della domanda proposta dall'organizzazione sindacale ricorrente la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO si è costituita chiedendone il rigetto non già in forza di un proprio diritto (il che avrebbe attribuito all'intervento carattere adesivo autonomo), ma negando il carattere antisindacale della condotta tenuta dal dirigente scolastico dell'ISTITUTO per ragioni afferenti l'interpretazione del disposto ex art. 7 co.4 lett. c) CCPL cit. (che, ad avviso della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, condizionava la sussistenza dell'obbligo di informazione ad un'apposita richiesta del sindacato);

quindi l'intervento della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO può configurarsi unicamente quale intervento adesivo dipendente, essendo soltanto diretto ad opporsi all'accoglimento della domanda di parte ricorrente e, quindi, a sostenere le ragioni dell'ISTITUTO COMPRENSIVO convenuto, e ciò sulla base di un mero interesse all'interpretazione ed applicazione in certi termini della legislazione scolastica provinciale da parte delle singole istituzione scolastiche., di cui la PROVINCIA AUTONOMA si serve, quali enti strumentali, per perseguire i propri fini istituzionali (cfr. in questo senso la già ricordata deliberazione n. 522 del 29.2.2008 della giunta provinciale).

Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 14.1.1997, n. 287; Cass. 7.9.1993, n. 9385;), l'interventore adesivo dipendente, in quanto portatore di un interesse solo riflesso, non può ovviare all'acquiescenza della parte adiuvata, che abbia ritenuto di non proporre alcuna impugnazione contro la pronuncia sfavorevole, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l'impugnazione proposta dal solo interveniente adesivo dipendente.

E' ciò che si è verificato nel caso di specie, dove solamente la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, e non anche l'ISTITUTO , ha proposto opposizione avverso il decreto ex art. 28 St.Lav.dd. 22.2.2007, con cui è stata accertata l'antisindacalità della condotta di detto ISTITUTO oggetto della domanda proposta dall'organizzazione ricorrente;

quindi tale opposizione è inammissibile stante la mancanza, in capo alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO della necessaria legittimazione ad impugnare.

2)

Come si è già visto, la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO propone opposizione avverso il decreto, pronunciato in data 22.2.2007, con cui il tribunale di Trento ha dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dal dirigente scolastico dell'ISTITUTO e consistita nell'aver omesso di fornire all'organizzazione sindacale ricorrente l'informazione preventiva, in ordine alla proposta di formazione delle classi ed alla

determinazione degli organici della scuola, prescritta dall'art. 7 co.4 lett. c) CCPL 2002-2205 del Comparto Scuola, personale docente.

In realtà, come si evince chiaramente dal tenore del ricorso in opposizione, la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ammette che "*a livello di Istituzione scolastica*" è stata posta in essere una "*condotta antisindacale*" consistita nella "*mancata informazione preventiva*", e si limita a censurare la motivazione del decreto opposto laddove (punto 5) afferma che "*la rilevante funzione dell'informazione preventiva è desumibile chiaramente dall'art. 9 del CCPL del Comparto, in base al quale i soggetti sindacali di cui all'art. 6, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 7, possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione a livello di Sovrintendenza scolastica provinciale*" (deducendo, a sostegno dell'opposizione, che "*nel caso di specie la mancata informazione preventiva e, quindi la condotta antisindacale, è stata posta in essere a livello di istituzione scolastica con riferimento esclusivo all'ambito di competenza di quest'ultima. Pertanto la condotta antisindacale, così come accertata dalla sentenza in oggetto, non può costituire il presupposto dell'avvio di attività di concertazione presso il Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione Professionale in quanto la materia oggetto di concertazione esula dalla competenza propria di tale Servizio*"; invece l'attività di concertazione in punto proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della Scuola, ai sensi dell'art. 7 co.4 lett.c) CCPL Comparto Scuola, personale docente, è propria dei singoli istituti);

orbene, appare evidente che la doglianza dell'opponente concerne non già la statuizione contenuta nel decreto opposto (accertamento dell'antisindacalità della condotta del dirigente scolastico dell'ISITUTO oggetto della domanda proposta dall'organizzazione sindacale ricorrente), ma solamente un argomento svolto dal giudice della prima fase a sostegno delle propria decisione;

in concreto la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO non si duole della soccombenza rispetto all'azione esercitata dall'organizzazione sindacale ricorrente, ma si limita ad affermare l'infondatezza di un (solo) motivo posto a fondamento della decisione;

tuttavia appare evidente che la censura espressa in riferimento soltanto ad un argomento svolto in motivazione, ma non determinante ai fini della decisione, è inidonea ad integrare il necessario interesse ad impugnare, il quale, com'è noto, si concreta nella dichiarata insoddisfazione verso una pronuncia, che, attraverso l'impugnazione, si mira a far modificare nella sua parte dispositiva.

L'interesse ad impugnare non è desumibile neppure dall'allegazione di parte opponente, secondo cui l'organizzazione sindacale ricorrente, in un comunicato rivolto ai propri iscritti successivamente alla pronuncia del decreto del 22.2.2007, avrebbe espresso l'intenzione di "*richiedere l'incontro di concertazione presso la SGRUFS al fine di ottenere un'equa attribuzione di organico*";

infatti l'attuazione del decreto opposto comporta che il dirigente scolastico dell'ISTITUTO (è

tenuto ad adempiere l'obbligo di comunicazione che il giudice della prima fase ha ritenuto essere stato violato;

di contro, non concernendo la parte dispositiva del decreto, nessun vincolo discende a carico della Sovrintendenza scolastica, ora Servizio Gestione Risorse Umane Formazione e Scuola – S.G.R.U.F.S., il quale, se l'intenzione del sindacato ricorrente si traducesse in richieste concrete, potrà stabilire se accoglierle od, invece, rigettarle sulla base degli argomenti qui svolti dalla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO nel ricorso in opposizione (correndo sì il rischio di essere coinvolto in un procedimento ex art. 28 St. Lav., ma per una condotta del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella oggetto del presente giudizio e con esito non necessariamente favorevole al sindacato).

* * *

In definitiva il ricorso in opposizione, proposto dalla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO avverso il decreto ex art. 28 St.Lav. del 22.2.2007, è inammissibile per difetto, in capo all'opponente, della legittimazione e dell'interesse ad impugnare.

Le spese non possono che seguire la soccombenza, non ravvisandosi (più) alcuna novità nelle questioni trattate.

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Dichiara l'inammissibilità – per difetto, in capo all'opponente, della legittimazione e dell'interesse ad impugnare – del ricorso in opposizione proposto dalla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO avverso il decreto ex art. 28 St.Lav. del 22.2.2007.
2. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore del sindacato opposto, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.809,80, oltre al 12,50% su diritti ed onorari per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A.., di cui € 30,80 per spese, € 849,00 per diritti ed € 930,00 per onorari.

Trento, 1 aprile 2008

IL CANCELLIERE
Tiziana Oss Cazzador

IL GIUDICE
Dr. Giorgio Flaim